

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "PANDURERA",  
DELLE ATTIVITA' TEATRALI, CULTURALI, DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE E/O  
COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE DI CENTO**

Alle ore ..... del giorno ..... del mese di ..... dell'anno duemilaventidue, nella sede municipale temporaneamente ubicata nell'edificio denominato "Palazzo Piombini", sito in Cento (FE) Via Guercino n. 62

**TRA**

il Comune di Cento, sede legale in via Provenzali n. 15, Cento (FE), codice Fiscale 81000520387, rappresentato legalmente dal Dott. Mauro Zuntini, Dirigente del Settore Servizi alla Persona, il quale dichiara di agire non in nome proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, d'ora innanzi denominato "Comune",

**E**

la Fondazione "Teatro G. Borgatti", con sede legale in Via XXV Aprile n. 11, Cento (FE) codice fiscale 01746370384, d'ora innanzi denominata "Fondazione", rappresentata legalmente dal Sig. Gioglio Zecchiil quale dichiara di agire non in nome proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della "Fondazione" che rappresenta,

**Premesso**

- che il Comune di Cento ha scelto di gestire il Teatro Comunale e il Centro Polifunzionale Pandurera a mezzo di una propria Fondazione;
- che il Comune di Cento in data 31/01/2008 ha costituito la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Teatro G. Borgatti" e in data 1/4/2008 alla stessa è stato conferito dalla Regione Emilia Romagna il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato;
- che alla data odierna il Comune di Cento, fondatore originario, rimane l'unico membro della Fondazione;
- che a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e che hanno pesantemente colpito il territorio comunale l'immobile sede del Teatro Comunale ha subito danneggiamenti tali da inibirne l'uso dei locali;
- che la Giunta Comunale, attesa la necessità e l'urgenza di ripristinare l'operatività degli uffici amministrativi e della sede comunale di via Provenzali 15, con deliberazione n. 2 del 10/01/2014 ha individuato in via temporanea la nuova sede comunale in alcuni locali dell'edificio denominato "Palazzo Piombini" sito in Cento, Via Guercino n. 62, pur mantenendo in alcuni locali del "Centro Polifunzionale Pandurera" taluni uffici comunali distaccati;
- che pertanto l'immobile del "Centro Polifunzionale Pandurera" può essere solo parzialmente concesso alla Fondazione (Allegati 1 e 2);
- che è stata sottoscritta fra il Comune di Cento e la "Fondazione Teatro G. Borgatti" una convenzione, con effetto dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, per la gestione delle attività culturali, delle attività accessorie e/o complementari alle attività culturali del comune, comprendente aspetti artistici, culturali, organizzativi, tecnici ed animativo sociali, e la gestione delle attività della biblioteca civica, oltre che per promuovere iniziative di

informazione del pubblico, compresa la scuola, secondo le linee generali, gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e condivisi con il Comune di Cento;

- che l'obiettivo che si intende perseguire è il consolidamento del sistema culturale cittadino integrato, articolato nelle sue autonomie, che risponda all'esigenza di qualificare le iniziative, razionalizzare le risorse, creare nuove sinergie e nuove opportunità di espressione e che con la presente convenzione l'Amministrazione Comunale intende concentrare attenzione e risorse sulle realtà partecipate in grado di generare ricadute positive sull'intero processo produttivo e culturale della città, garantendo in primo luogo la continuità di esperienze d'eccellenza e di massima rilevanza nel perseguimento di finalità espressamente indicate dall'Amministrazione Comunale, in quanto tasselli fondamentali della tradizione culturale cittadina o della sua vocazione al contemporaneo, assicurando contestualmente attraverso il ricorso a convenzioni specifiche con enti del terzo settore, la valutazione di ulteriori esperienze culturali rilevanti e già consolidate, in un'ottica di coprogettazione, così come la crescita di nuove progettualità che vanno a rafforzare e completare il quadro complessivo del sistema culturale cittadino in maniera originale e significativa o in una prospettiva di ricambio generazionale;
- che si ritiene necessario, ai fini del miglior perseguimento degli obiettivi del Comune, addivenire alla definizione di una nuova convenzione fra il Comune di Cento e la Fondazione che regoli gli obblighi generali reciproci e che preveda anche la gestione delle attività teatrali e culturali del Centro Polifunzionale "Pandurera" oltre che la prosecuzione della sinergia e collaborazione fra le parti per la gestione delle attività culturali, delle attività accessorie e/o complementari alle attività culturali del comune, comprendente aspetti artistici, culturali, tecnici ed animativo-sociali, e nella promozione di iniziative e manifestazioni nell'ottica della valorizzazione del territorio, secondo le linee generali, gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e concertati con il Comune di Cento;
- che lo Statuto della Fondazione comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;
- che sia il Comune che la Fondazione hanno provveduto ad approvare il contenuto della presente convenzione (delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Finalità, oggetto e durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha come finalità quella di regolare i rapporti tra la Fondazione ed il Comune di Cento relativamente alla gestione delle attività teatrali e culturali del Centro Polifunzionale Pandurera oltre che alla prosecuzione della sinergia e collaborazione fra le parti per la gestione delle attività culturali, delle attività accessorie e/o complementari alle attività culturali del comune, comprendente aspetti artistici, culturali, organizzativi, tecnici ed animativo sociali, e nella promozione di iniziative e manifestazioni secondo le linee generali, gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e concertati con il Comune di Cento.
2. La presente convenzione fissa gli obblighi generali reciproci ai fini del miglior perseguimento degli obiettivi del Comune di Cento, in conformità ai fondamentali principi di una buona e sana gestione amministrativa e finanziaria ed in ossequio ai criteri generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
3. La presente convenzione ha effetto dalla data del 1° gennaio 2022 al 31/12/2022.

## **Art. 2 - Scopi e attività**

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione la Fondazione gestisce il Centro Polifunzionale "Pandurera", gestione intesa nella sua globalità e comprendente oltre alla struttura gli aspetti artistici, culturali, tecnici ed animativo-sociali ed espleta in collaborazione e sinergia con i Servizi Culturali del Comune di Cento:
  - promozione della cultura teatrale e dello spettacolo in generale, la programmazione di spettacoli, la ricerca teatrale come forma d'arte e di cultura;
  - attività culturali in genere;
  - attività accessorie e/o complementari alle attività culturali del Comune di Cento comprendente aspetti artistici, culturali, tecnici ed animativo-sociali;
  - attività di promozione territoriale in sinergia e collaborazione con le realtà economiche e sociali del territorio.

## **Art. 3 - Personale della Fondazione**

1. Per gli scopi e le finalità di cui al precedente articolo 2 la Fondazione si avvale di proprio personale le cui mansioni, nel pieno rispetto dell'inquadramento contrattuale e del livello retributivo agli stessi attribuito, corrispondono alla specifica competenza tecnica del dipendente e consentono l'utilizzazione ovvero il perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizia acquisite nell'area professionale di appartenenza.

## **Art. 4 - Principi regolatori della gestione**

1. La Fondazione, in relazione alle attività di cui al precedente art. 2 osserva i seguenti principi generali:

### *a) Eguaglianza*

L'espletamento delle attività nei confronti del pubblico deve ispirarsi al principio di eguaglianza dei diritti dei cittadini. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio nonché l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, la Fondazione è tenuta ad adottare iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti;

### *b) Partecipazione*

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Fondazione. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Fondazione che lo riguardano. La Fondazione dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità delle attività svolte;

### *c) Efficacia, efficienza, economicità*

La gestione deve garantire adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

## **Art. 5 - Principi generali di gestione**

1. La Fondazione garantisce lo svolgimento delle attività utilizzando la struttura, gli spazi e i beni messi a disposizione dal Comune, disponendo di proprio idoneo personale, ed a tal fine opererà attraverso le seguenti linee di indirizzo:

### **a) finalità:**

- sostenere e valorizzare la produzione culturale della Città, con una particolare attenzione alla ricerca, all'innovazione ed al recupero delle tradizioni storiche;
- concentrare attenzione e risorse su realtà in grado di soddisfare una domanda proveniente da diverse tipologie di pubblico;
- garantire il consolidamento e la valorizzazione di esperienze d'eccellenza, così come la crescita di nuove progettualità che vanno a rafforzare e completare il quadro complessivo del sistema culturale cittadino;
- garantire ai/alle cittadini/e una programmazione di teatro, musica, danza e altre attività dello spettacolo;

### **b) destinatari:**

- progetti, attività e rassegne culturali devono tendere ad una programmazione continuativa e un significativo rapporto col pubblico, mantenendo vive le tradizioni locali ivi inclusa la programmazione dialettale;
- progetti e attività, festival e rassegne culturali che rafforzino e completino il sistema culturale cittadino anche in un'ottica di ricambio generazionale;

### **c) criteri di valutazione:**

- qualità artistica culturale;
- originalità e carattere innovativo della proposta;
- dimensione nazionale e/o internazionale;
- sostenibilità economica;
- significativo impatto culturale, sociale ed economico;
- sinergia con il tessuto culturale del territorio.

2. Nell'espletamento delle medesime la stessa deve osservare tutte le norme vigenti, di legge e regolamentari, generali e settoriali, ivi incluse quelle sulla sicurezza sul lavoro. Allo stesso modo la Fondazione fa osservare le predette disposizioni ai propri dipendenti e, ove ricorra il caso, ai propri fornitori. In caso di violazione di tali norme la Fondazione sarà ritenuta unica responsabile ed obbligata al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate.

3. La Fondazione collabora con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento dei servizi anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.

4. La Fondazione terrà indenne il Comune da ogni tributo previsto per legge a carico della Fondazione stessa.

5. Il Comune provvede con spese a proprio carico ad assicurare con polizza "Incendio" l'immobile denominato Centro Polifunzionale "Pandurera".

6. La Fondazione sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti lo svolgimento delle attività indicate al precedente art. 2.

7. A tale scopo Fondazione ha stipulato con la Compagnia di Assicurazione ..... la polizza n. ....(polizza RCT/RCO (responsabilità civile verso terzi) e (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per un massimale di € 2.000.000,00 nella quale è esplicitamente indicato che il Comune di Cento è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

8. Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

### **Art. 6 - Compiti del Comune**

1. Il Comune coopera per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi svolti dalla Fondazione, in particolare:

- a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sugli utenti, sulla popolazione in generale, sul territorio, e simili;
- b) permettendo di rivolgersi agli uffici comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifici accordi;
- c) impegnandosi ad un tempestivo esame dei programmi annuali e triennali di cui al successivo art. 7;
- d) impegnandosi a sostenere finanziariamente l'attività della Fondazione, nei limiti delle proprie possibilità e secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

### **Art. 7 - Programma operativo e controllo sulle attività**

1. Ai fini dell'esercizio del controllo antecedente e successivo sulla gestione, la Fondazione trasmette al Comune, ad avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea Soci, il programma operativo e finanziario definito per l'anno di riferimento ed in prospettiva triennale nonché il relativo bilancio di previsione, il rapporto annuale dell'attività svolta ed il corrispondente bilancio consuntivo, secondo i tempi definiti all'art. 6 dello statuto della Fondazione.

2. Il programma operativo e finanziario annuale e relativo bilancio di previsione, da trasmettere al Comune entro il 25 (venticinque) settembre di ogni anno, indica:

- a) il programma di massima delle attività per esercizio finanziario;
- b) l'indicazione dei livelli di servizio per quanto riguarda le attività integrate di supporto all'Amministrazione Comunale;
- c) la stima dei costi e dei proventi derivanti dall'attività ed i criteri utilizzati per la fissazione dei prezzi praticati agli utenti tenendo conto che la politica tariffaria verso terzi è di competenza della Giunta Comunale e deve essere evidenziata nel programma operativo e finanziario. A tale proposito la Fondazione si impegna a rendicontare annualmente, contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi, relativamente a quanto riscosso;
- d) il sostegno finanziario eventualmente richiesto al Comune per la realizzazione di tutte o di alcune delle attività programmate.

3. Il programma triennale indica le linee guida e le principali grandezze finanziarie dei piani annuali degli esercizi finanziari successivi.

4. La Fondazione deve attivare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività realizzate. Il Comune potrà inoltre attivare, con spese a proprio carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica dei servizi svolti, avvalendosi di collaboratori interni o esterni al Comune i cui nominativi saranno preventivamente comunicati.

5. La Fondazione si deve dotare di Carta dei servizi da redigere tenendo conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

### **Art. 8 - Finanziamento fondo di gestione**

1. Il Consiglio Comunale, prendendo atto dell'approvazione del programma operativo e finanziario annuale e del relativo bilancio di previsione di cui al comma 2 del precedente articolo 7, assegna alla Fondazione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, un contributo al Fondo di gestione per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
2. Al finanziamento del funzionamento e della realizzazione degli scopi della Fondazione concorrono i proventi degli spettacoli, delle manifestazioni e degli eventi di ogni tipo organizzate dalla Fondazione. Concorrono inoltre i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni, concessi ai sensi del successivo articolo 10, che la Fondazione è espressamente autorizzata a mettere a disposizione di terzi a titolo oneroso, utilizzando le forme contrattuali più convenienti ed opportune, purché nel rispetto delle leggi, delle destinazioni d'uso e delle esigenze di tutela dei beni, nonché delle disposizioni della presente convenzione.
3. Il trasferimento comunale alla Fondazione ai sensi della legge n. 124/2017, art. 1, commi da 125 a 129, deve essere pubblicato, unitamente alle altre erogazioni soggette, sul sito web della fondazione entro il 30 giugno di ogni anno riferendosi ai trasferimenti ricevuti nell'esercizio finanziario precedente. La Fondazione inoltre è tenuta a pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dall'Amministrazione Comunale e da altre pubbliche amministrazioni

### **Art. 9 - Utilizzazione di beni**

1. Il Comune concederà alla Fondazione, con apposito e specifico atto del Servizio Patrimonio, gli spazi del Centro Polifunzionale "Pandurera" che individuati e contrassegnati nella planimetria allegata (Allegati 1 e 2), da adibire a sede legale e a sede operativa per lo svolgimento e il coordinamento delle attività della Fondazione stessa, oltre ai beni mobili, arredi e allestimenti necessari per l'espletamento delle attività. Gli spazi del Centro Polifunzionale "Pandurera" non concessi alla Fondazione restano nella piena disponibilità del Comune in quanto destinati a sede di uffici comunali.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna, una volta ripristinata l'agibilità del Teatro Comunale "G. B. Borgatti" sito in Cento in via Guercino, ang. via Campagnoli, a concederlo alla Fondazione per gli scopi previsti dalla presente convenzione.
3. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto del competente servizio patrimonio, può concedere in uso a titolo gratuito, anche per periodi limitati, beni immobili e gli impianti costituenti il patrimonio comunale quali parte del Palazzo del Governatore, Rocca di Cento, altri immobili e aree pubbliche comunali che siano indispensabili per la realizzazione del piano delle attività affidate alla Fondazione previa valutazione dei rischi da interferenza e redazione degli atti necessari.
4. La Fondazione assume l'obbligo, per tutta la durata del presente contratto, di provvedere a propria cura e spese alla gestione dei beni e degli impianti oggetto di concessione in modo che

siano sempre in stato di efficienza e sicurezza e possano rispondere, in ogni momento, alle esigenze dei servizi gestiti, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia.

5. Per la Fondazione, nell'ambito delle attività indicate nel programma operativo e finanziario opera l'esenzione dal pagamento della Canone per l'Occupazione Suolo Aree Pubbliche ai sensi dell'art. 20, comma 1, ultimo paragrafo del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione suolo di spazi ed aree pubbliche – COSAP), con espressa esclusione delle iniziative a carattere commerciale come disposto dal citato Regolamento Cosap.
6. I beni sono conferiti in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, noto alla Fondazione, che espressamente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che possano occorrere, dopo la sottoscrizione del relativo contratto di comodato, per qualsiasi causa, a persone, animali o cose e da qualsiasi responsabilità per eventuali sottrazioni di beni ad opera di terzi.
7. La Fondazione, con oneri a proprio carico, assicura gli interventi e le necessarie misure preventive, di protezione attiva e passiva, atte a soddisfare condizioni adeguate di idoneità e sicurezza della struttura e degli impianti conferiti nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008).
8. Gli oneri di gestione ordinaria dei beni sono a carico della Fondazione. Il Comune è tenuto a rimborsare alla Fondazione le spese per le utenze (luce, gas, acqua, TARI, ecc.) sostenute a vantaggio dell'Amministrazione Comunale sulla base di specifici atti dell'ufficio tecnico comunale.
9. La Fondazione è tenuta a versare al Comune un rimborso per l'utilizzo delle dotazioni strumentali d'ufficio di proprietà del Comune (stampanti, telefoni, *server*, *client*,...), come da rendicontazione che verrà elaborata dal settore competente del Comune di Cento. Detto rimborso dovrà essere versato al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese, su presentazione di richiesta da parte del Servizio per le spese relative all'uso delle stampanti e del servizio Sistemi Informativi per le restanti spese.
10. Gli oneri di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune ed i relativi interventi sono di norma effettuati direttamente dal medesimo.
11. In casi di motivata urgenza il Comune si riserva la facoltà di ammettere l'intervento sostitutivo della Fondazione per la manutenzione straordinaria. Tale intervento è chiesto dalla Fondazione sulla base del progetto corredato dalle pertinenti indicazioni di spesa e deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.
12. Tutti i lavori effettuati dalla Fondazione, migliorie, addizioni, opere e pertinenze, sono acquisiti direttamente dal Comune senza che la Fondazione possa pretendere alcun indennizzo.
13. La Fondazione comunica al Comune l'eventuale inidoneità all'uso di beni mobili di proprietà del Comune dei quali la stessa sia consegnataria, ai fini delle conseguenti modifiche nell'inventario del Comune e nell'elenco dei beni dati in consegna alla Fondazione stessa.
14. La Fondazione consente all'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'utilizzazione gratuita degli spazi del Centro Polifunzionale "Pandurera" concessi in comodato, nel limite di quanto pattuito in sede di approvazione della programmazione annuale e triennale delle attività.

#### **Art. 10 - Privacy**

1. L'Amministrazione Comunale e la Fondazione relativamente ai dati relativi ai servizi gestiti adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e

del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Comune di Cento (FE), in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE2016/679 in materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti relativamente alla presente convenzione saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è l'Ente Comune di Cento, con sede in Cento (FE), Via M. Provenzali, 15 cap. 44042 e sede provvisoria in Cento, Via Guercino n. 62. L'Ente Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA dpo.team@lepida.it Ai fini della finalità del trattamento i dati personali forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della stipula della presente convenzione e della gestione del servizio che ne costituisce oggetto. Nell'esercizio delle attività, la Fondazione Teatro "G. Borgatti" relativamente al trattamento di dati personali si dovrà attenere alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. La Fondazione pertanto si obbliga al rispetto del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali nel rispetto delle norme di legge.

#### **Art. 11 - Norme generali e finali**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Fondazione sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2. La presente convenzione potrà essere rivista di comune accordo in caso di modificazione del quadro normativo di riferimento.
3. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
4. Il presente contratto di è sottoscritto dalle parti con firma digitale.
5. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017, è esente rispettivamente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

Per l'Amministrazione Comunale di Cento

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott. Mauro Zuntini

Per la Fondazione Teatro "G. B. Borgatti"

Il Presidente Sig. Giorgio Zecchi